



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE MOBILITA'
S. ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ATTO N. ORDD 4584

Torino, 07/08/2023

ORDINANZA

OGGETTO: VIA CUMIANA, VIA ENVIE, VIA CUMIANA/VIA ENVIE AREA PARCHEGGIO, CORSO PESCHIERA CARREGGIATA LATERALE SUD - C3 - ISTITUZIONI VARIE - REVOCHE VARIE

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
- visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione in generale" ed in particolare il comma 3 che recita "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";
- visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", ed in particolare il comma 1, lett.a, in combinato disposto con l'art.6, comma 4, per cui i comuni possono con ordinanza: con riferimento al comma 1, lett.a, in combinato disposto con l'art.6, comma 4, lett.b: "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade" e (con riferimento alla lett. d) "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli";
- visto l'art. 3 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Definizioni stradali e di traffico" ed in particolare il comma 1, n. 58-bis che definisce "ZONA SCOLASTICA" una zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
- visto sempre l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione in generale" ed in particolare il comma 11-bis che recita "Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque

viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis”;

- atteso che nonostante l'introduzione della nuova norma istitutrice delle zone scolastiche in modifica al Codice della Strada, non sono stati ancora approvati i nuovi modelli segnaletici che individuano tali zone;
- visto l' art. 157 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Arresto, fermata e sosta dei veicoli";
- visto l'art. 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Divieto di fermata e di sosta dei veicoli";
- visto l'art. 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Rimozione e blocco dei veicoli";
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 ed in particolare l'art. 120 rubricato "Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio" ed in particolare il comma 1, lett. b che recita "il segnale DIVIETO DI FERMATA (Figura II.75), deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice", ovvero in tutti i casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
- **vista l'ordinanza n. 298/1987 che istituiva in via Cumiana sia il divieto di sosta sul lato Ovest della via per un tratto di mt. 15,00 a cavallo dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 16/A valido nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 sia il divieto di sosta, con sosta consentita esclusivamente agli "Scuolabus" adibiti al trasporto delle alunne, per un tratto di mt. 15,00 a cavallo dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 14 valido dalle ore 12.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 17.00;**
- **vista l'ordinanza n. 1316/1992 che istituiva in via Cumiana il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali, con sosta in fila riservata allo scuola-bus adibito al trasporto delle persone motulesi, sul lato ovest della via, per un tratto di mt. 10.00 in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 2;**
- **vista l'ordinanza n. 752 del 2002 che alla lettera B istituiva in corso Peschiera il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Municipale muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, per tre posti auto con disposizione "in fila", immediatamente ad EST di via Cumiana;**
- **vista la predetta ordinanza n. 752 del 2002 che sempre alla lettera B istituiva in via Cumiana il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Municipale muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato EST della via, per quattro posti auto con disposizione "in fila", immediatamente a SUD della carreggiata laterale SUD di corso Peschiera;**
- **vista l'ordinanza n. 1164/2013 che al punto n. 5 istituiva in via Cumiana/via Envie – area di parcheggio l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che transitano nei due varchi di uscita dal parcheggio, all'intersezione con via Envie e all'intersezione con via Cumiana;**
- considerata la richiesta pervenuta dalla Circostrizione 3;
- accertata, anche nel rispetto del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 e s.m.i., l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli a servizio di persone disabili muniti dello speciale contrassegno;
- visti gli elaborati progettuali del Servizio Mobilità e Viabilità, compresi quelli riferiti all'individuazione della zona scolastica ed alla definizione ed apposizione di segnaletica verticale sperimentale e costituenti parte integrante della presente ordinanza;
- tutto ciò premesso, ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

• A) in VIA CUMIANA:

- 1) L'ISTITUZIONE della Zona Scolastica Urbana ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 58/Bis del Codice della Strada, a partire da corso Peschiera proseguendo verso sud per un tratto di 70m circa;
- 2) L'ISTITUZIONE del divieto di circolazione, a partire da corso Peschiera proseguendo verso sud per un tratto di 70m circa;
- 3) L'ISTITUZIONE del divieto di fermata sul lato est della via a partire da circa 70m a sud di corso Peschiera proseguendo verso sud per un tratto di 5m;
- 4) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 12, dalle ore 12 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con fermata consentita agli scuolabus sul lato EST della via a partire da circa 75m a sud dell'intersezione con corso Peschiera proseguendo verso sud per 6,00m;
- 5) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 12, dalle ore 12 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti a trasporto disabili, muniti di simbolo di accessibilità, per effettuare la salita e la discesa, sul lato OVEST della via a partire da circa 75m a sud dell'intersezione con corso Peschiera proseguendo verso sud per un posto auto;
- 6) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 12, dalle ore 12 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con fermata consentita esclusivamente per effettuare la salita e la discesa degli allievi della scuola, sul lato OVEST della via a partire da circa 81m a sud dell'intersezione con corso Peschiera proseguendo verso sud per 15m;
- 7) L'ISTITUZIONE del divieto di circolazione per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore 3,5t, nel tratto compreso tra via Envie e il n.c. 14;
- 8) IL POSIZIONAMENTO di n. 2 transenne in posizione ortogonale al senso di marcia subito a nord del varco di accesso al parcheggio aventi funzione di dissuasori di transito;

• B) in VIA ENVIE:

- 1) L'ISTITUZIONE del divieto di circolazione per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore 3,5t, nel tratto compreso tra via Pagno e via Cumiana, esclusivamente nel senso di marcia da EST verso OVEST;

• C) in VIA CUMIANA/VIA ENVIE – area di parcheggio:

- 1) L'ISTITUZIONE del senso unico di circolazione veicolare nella corsia perimetrale NORD (corsia di accesso all'area di parcheggio) con direzione da OVEST verso EST;
- 2) L'ISTITUZIONE del senso unico di circolazione veicolare nella corsia perimetrale EST con direzione da NORD verso SUD a partire dall'intersezione con la corsia del punto precedente proseguendo verso SUD per un tratto di 12,00 m;

• **D) in CORSO PESCHIERA - carreggiata laterale sud:**

- 1) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Municipale muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, per 35m con disposizione "in fila", immediatamente ad EST di via Cumiana;
- 2) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con fermata consentita agli scuolabus sul lato SUD della carr. laterale SUD del corso subito ad OVEST dell'intersezione con corso Peschiera proseguendo verso OVEST per 6,00m;
- 3) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta dalle ore 7,30 alle ore 12, dalle ore 12 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti a trasporto disabili, muniti di simbolo di accessibilità, per effettuare la salita e la discesa, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, per 6m con disposizione "in fila", a partire da circa 6m ad OVEST di via Cumiana proseguendo verso OVEST per un posto auto;
- 4) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente con sosta riservata esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, per un tratto di 6m con disposizione "in fila", a partire da circa 12m ad OVEST di via Cumiana proseguendo verso OVEST per un posto auto;

• **E) LA REVOCA:**

- 1) dell'ordinanza n. 298/1987 meglio specificata in premessa;
- 2) dell'ordinanza n. 1316/1992 meglio specificata in premessa;
- 3) della lett. B dell'ordinanza n. 752/2002 meglio specificata in premessa;
- 4) del punto n. 5 dell'ordinanza n. 1164/2013 meglio specificato in premessa, **LIMITATAMENTE all'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all'intersezione con via Cumiana;**

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

- I. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- II. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- III. che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
 - entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
 - ovvero, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Dario Bartolomeo Rinaudo

